

CIRCONDARIO MARITTIMO DI MILAZZO

ORDINANZA N° 20/1974.-

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Milazzo,

- vista la propria Ordinanza n.9/1962 in data 22.5.1962;
- visto il D.M. 22.2.1970 con il quale il Ministero della Marina Mercantile ha approvato il regolamento locale relativo al servizio di rimorchio nel porto di Milazzo;
- visti gli artt. 66 e 102 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento d'Esecuzione - parte marittima,

O R D I N A

- Art. 1 - Il servizio di rimorchio nel porto di Milazzo è disciplinato dal regolamento locale di ~~rimorchio~~ in data 20.1.1970 che, annesso alla presente Ordinanza, ne è parte integrante.
- Art. 2 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
- Art. 3 - L'Ordinanza n. 9/62 in data 22.5.1962 di questo Ufficio Circondariale Marittimo è abrogata.
- Art. 4 - I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.-

Milazzo, 11 15 Ottobre 1974.-



IL COORDINATORE
TENENTE DI VASCELLO (CP)
(Carillo BARBARA)

Allegato c)

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO D'ALTE NAVI

NEL PORTO DI MILAZZO

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI
NEL PORTO DI MILAZZO**

Art. 1

Chiunque intende esercitare il servizio di rimorchio nel porto di Milazzo deve ottenere dal Capo del Compartimento Marittimo di Messina apposita concessione ed uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Nella zona del porto di Milazzo, indicata al successivo art. 2, devono essere adibiti stabilmente al servizio di rimorchio almeno quattro rimorchiatori di cui tre di potenza non inferiore ai 1.000 HP ed uno di potenza non inferiore ai 1.400 HP.

Art. 2

Agli effetti del presente regolamento la "zona normale d'impiego" dei rimorchiatori comprende il porto di Milazzo e la fascia costiera dell'ampiezza di due miglia compresa fra il porto e la normale alla costa condotta ad un miglio ad Est del Torrente Corriolo. Per tale zona non può essere rilasciato che un solo atto di concessione. Qualora durante il periodo di validità dell'atto di concessione vengano presentate altre domande, le stesse non potranno essere esaminate se non dopo che sia stata accertata l'inadempienza del concessionario e che sia stata iniziata la relativa procedura di decadenza.

La ditta concessionaria deve adibire almeno un rimorchiatore per servizio continuativo di guardia sia di giorno che di notte.

Detto rimorchiatore dovrà essere pronto a muovere immediatamente non appena richiesto di effettuare una qualunque prestazione inerente al soccorso, all'ordine e alla sicurezza del porto e al servizio antincendio.

Art. 3

La domanda per ottenere la concessione per il servizio di rimorchio deve essere presentata al Capo del Compartimento Marittimo di Messina.

In essa devono essere indicati gli elementi di individuazione dei rimorchiatori che si intendono adibire al servizio, nonché le caratteristiche



stiche principali dello scafo, dell'apparato motore e degli apparecchi ausiliari esistenti a bordo.

Art. 4

Nell'atto di concessione saranno indicati:

- 1) Il numero e le caratteristiche della unità che il richiedente si impegna ad adibire al servizio;
- 2) i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio da rimorchiare;
- 3) la durata della concessione;
- 4) il numero dei rimorchiatori da adibire al servizio di guardia sia di giorno che di notte;
- 5) la misura del canone annuo e della cauzione;
- 6) il domicilio del concessionario;
- 7) le condizioni particolari alle quali è eventualmente sottoposta l'autorizzazione.

Art. 5

La concessione può essere rilasciata solo alla ditta che si impegna a tenere in esercizio almeno 4 rimorchiatori con apparato propulsore della potenza indicata all'art. 1, salvo il disposto del successivo art. 10.

La stessa ditta concessionaria potrà tenere in esercizio altri rimorchiatori i quali potranno essere utilizzati nel servizio solo dopo l'avvenuto impiego dei quattro rimorchiatori citati nell'atto di concessione.

Quando casi particolari lo richiedono la sostituzione nel servizio dei suddetti rimorchiatori o di uno solo di essi con altri di potenza uguale o superiore deve essere preventivamente autorizzata al Comando del porto.

Art. 6

La ditta concessionaria deve dotare tutti i rimorchiatori di un numero di cavi da usare in caso di rimorchio di navi sinistrate, riconosciuto adeguato dall'Autorità Marittima, di uno o più cavi metallici forniti di gancio ad una estremità da usare in caso di rimorchio di navi

- 3 -

incendiate, di uno o più pennelli di cave di canapa di 10 cm. di circonferenza con redancia guarnita destinata ad essere incoccata al gancio degli aeromobili eventualmente da rimorchiare e di una rete parascintille permanente al fumaiolo e devono essere muniti di efficienti parabordi; non dovranno usare cavi di acciaio quando tali operazioni interessano navi petroliere.

Essa deve altresì dotare i rimorchiatori di attrezzatura idonea all'uso della fiamma ossidrica per il taglio di catene e di altre necessità nei casi di emergenza su navi petroliere e con carichi pericolosi a bordo.

Art. 7

La ditta concessionaria deve attrezzare i quattro rimorchiatori per il servizio di assistenza nelle navi incendiate e altrimenti sinistrate, dotandoli degli impianti fissi e mobili sia idrici che a schiuma, di sufficiente potenza; con il relativo corredo di tubi e manichette e con tutta l'attrezzatura accessoria, il tutto come stabilito dall'Autorità Marittima d'intesa con il R.I.Na. ed il Comando Vigili del Fuoco.

Il servizio di guardia di cui al penultimo comma dell'art. 2 deve essere assicurato anche ai fini del servizio antincendio a norma dell'art. 7 della Legge 13 Maggio 1940 n. 690.

Art. 8

L'idoneità dei rimorchiatori ad espletare il servizio e la sufficienza ed adeguatezza delle attrezzature di cui essi devono essere forniti sono accertate dal Capo del Compartimento Marittimo che non ammetterà al servizio quei rimorchiatori che, a suo giudizio, non fossero ritenuti idonei al servizio stesso.

Art. 9

I rimorchiatori devono stazionare normalmente nei punti designati dal Comandante del Porto e devono essere in condizione di soddisfare tempestivamente le richieste di rimorchio.

I rimorchiatori di guardia devono essere sempre pronti a muovere per qualsiasi chiamata dell'Autorità Marittima.

Per le esigenze del traffico, per le condizioni del tempo e per altre

circostanze eccezionali, il numero dei rimorchiatori di guardia può essere aumentato per ordine del Comandante del Porto.

I rimorchiatori di guardia devono tenere di notte un segnale di riconoscimento costituito da due fanali rossi sistemati in varca del pennone dell'albero principale, visibili per tutto l'orizzonte.

L'equipaggio del rimorchiatore di guardia ha l'obbligo della permanenza a bordo per tutta la durata del servizio di guardia.

Art. 10

I rimorchiatori che per qualsiasi causa siano posti, anche temporaneamente, fuori servizio, devono essere sostituiti, qualora il Capo del Compartimento ne ravvisi la necessità, con altre unità riconosciute idonee dall'Autorità predetta a cura e spese del concessionario.

Salvo casi eccezionali, non può essere messo fuori servizio per lavori di riparazione o per altri motivi più di un rimorchiatore per volta.

Art. 11

Quando risulti necessario per lo sviluppo del traffico, o per le mutate contingenze, aumentare il numero dei rimorchiatori in servizio nel porto, il Capo del Compartimento inviterà con motivata indicazione la Ditta concessionaria a provvedere entro un congruo termine alle attrezzature richieste dalle mutate esigenze.

Art. 12

Entro la zona normale delimitata dall'art. 2 del presente regolamento locale il servizio di rimorchiaggio è espletato esclusivamente dai rimorchiatori appartenenti alla Ditta concessionaria indicata nell'atto di concessione.

Art. 13

Le particolari prestazioni che ai sensi dell'art. 139 del Regolamento consentono la riduzione o l'esenzione del canone, non possono identificarsi con quelle indicate negli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione in quanto ad esso il concessionario è comunque tenuto in forza delle norme stesse.

Art. 14

L'uso dei rimorchiatori da parte delle navi è facoltativo; l'Autorità Marittima può disporre temporaneamente l'obbligo dell'uso dei rimorchiatori in relazione ad eventuali condizioni sfavorevoli del tempo e del mare o a particolari esigenze del traffico e della sicurezza portuale.

Art. 14 bis -

Le tariffe dei servizi sono fissate dal Capo del Compartimento Marittimo a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione. Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe dei servizi.

Art. 15 -

Ai fini del presente Regolamento si intende per orario diurno quello compreso fra le ore 08.00 e le ore 17.00, mentre l'orario straordinario sarà compreso tra le 17.00 e le 08.00.

Art. 16

Il rimorchio dei galleggianti (chiatte, pontoni, bettoline, ecc.) adibiti a qualsiasi servizio in porto e nella zona di cui all'art. 2 dovrà essere effettuato dai rimorchiatori della Ditta concessionaria elencati nell'atto di concessione. Servizi a carattere occasionale previsti nel presente articolo potranno essere effettuati da altri rimorchiatori autorizzati di volta in volta dal Comando del Porto.

Art. 17

Salvo l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 1171 del Codice della Navigazione, la decadenza del concessionario può essere dichiarata:

- 1) Quando il concessionario senza il preventivo assenso dell'Autorità Marittima distolga, sia permanentemente che provvisoriamente, dai servizi nel porto uno o più mezzi indicati nell'atto di concessione come vincolati al medesimo a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione;
- 2) Per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti;

- 3) Per cattivo uso della concessione e per abusive sostituzioni di altri nel suo godimento;
- 4) Per omesso pagamento del canone determinato nell'atto di concessione, quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato a norma del precedente art. 13;
- 5) Per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto dall'Autorità Marittima di provvedersi entro un congruo termine di tempo delle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervento aumentato del traffico.

Prima di dichiarare la decadenza dovrà essere fissato un termine entro il quale l'interessato possa presentare le sue deduzioni.

La decadenza della concessione comporta l'incadramento della cauzione senza far luogo alla restituzione del canone.

Rimane salva l'applicazione del potere disciplinare di competenza del Comandante del Porto ai sensi degli artt. 1251 e 1255 del Codice della Navigazione.

Art. 18

I nominativi dei marittimi preposti al Comando dei rimorchiatori, scelti liberamente dal concessionario del servizio, dovranno essere comunicati alla Capitaneria di Porto.

Il concessionario dovrà designare e indicare all'Autorità Marittima il dirigente a terra del servizio.

Detto dirigente è tenuto ad attenersi agli ordini dell'Autorità Marittima per quanto concerne l'impiego dei rimorchiatori ed i turni di servizio.

Art. 19

Gli atti di concessione in corso di validità all'entrata in vigore del presente regolamento saranno modificati in tutte quelle parti che risultino in contrasto con le norme del regolamento stesso.

Messina, 11 20.1.1970

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
COLONNELLO DI PORTO
(Giovanni FLETZNER)

